

24.02.2026

"Gli atti in frode ai creditori nel concordato semplificato e la responsabilità dell'attestatore"

L'avv. Gianluca Minniti e il dott. Filippo D'Aquino hanno pubblicato su Il Sole 24 Ore la pagina settimanale dedicata alla crisi d'impresa, con l'approfondimento dei temi degli atti in frode ai creditori nel concordato semplificato e della responsabilità dell'attestatore.

Norme & Tributi Diritto dell'economia

Comportamenti dolosi, alti al concordato semplificato

Crisi d'impresa

Trasparenza e completezza vincolano il debitore anche nel concordato semplificato

Tocca alla debitrice spiegare la convenienza delle operazioni verso i creditori

Pagina a cura di
Filippo D'Aquino
Gianluca Minniti

Nel concordato semplificato la scoperta di comportamenti dolosi, ex articolo 106 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, posti in essere dalla debitrice prima di accedere al percorso di risanamento, può pregiudicare l'apertura o, se postuma, determinarne la revoca. Operazioni di cui il ricorrente non illustra le ricadute sul ceto creditore possono integrare informazioni anche solo potenzialmente decettive (Cassazione, 25/05/2019), tali da costituire atti in frode.

È questo il caso affrontato dalla Corte d'Appello di Milano (sentenza del 30 ottobre 2025) che, nel rigettare il reclamo avverso la sentenza 520/2025 del Tribunale di Milano, ha ritenuto insussistenti le condizioni di un concordato semplificato in presenza di atti in frode, sostanzialmente nella trasformazione, nell'immediatezza dell'accesso alla procedura, di una cessione di crediti da pro soluto a pro solvendo.

Il caso in esame ruota intorno alla rinegoziazione di un'operazione di factoring. Il debitore, 24 ore prima dell'accesso al concordato semplificato, ha ceduto pro soluto a un factor crediti futuri, oggetto di factoring pro solvendo, così estinguendo il debito (chirografario) nei confronti di quest'ultimo. Per effetto della risoluzione del contratto originario e della stipulazione di nuovo accordo, i crediti sono stati così ceduti a titolo definitivo al factor e la debitrice è stata liberata dal ruolo di garante della futura solvibilità dei crediti ceduti, avendo il factor rinunciato a ogni garanzia di solvibilità da parte del cedente.

Peraltro – e qui sta la contestazione della natura fraudolenta dell'operazione – i crediti in commento erano stati retrocessi alla debitrice, sicché il giorno prima della richiesta di accesso al concordato semplificato figuravano nel suo attivo, salvo essere nuovamente trasferiti all'integrale pagamento del debito nei confronti del medesimo factor.

Conseguentemente, per effetto dell'operazione in oggetto, si è realizzato, appena prima dell'avvio della procedura di concordato, il pagamento integrale di un creditore chirografario (il factor) che – nello scenario di cui al concordato semplificato avviato appena ventiquattrore dopo – sarebbe stato invece soddisfatto in misura concorsuale, subendo una significativa falcidia. Al contempo, la scomparsa dall'attivo dei crediti (destinati a beneficio del factor) ha deteriorato le prospettive di soddisfazione dei creditori privilegiati, che avrebbero avuto ragione di soddisfarsi su tale attivo (mobiliare), ove tale posta creditoria non fosse stata oggetto di cessione pro soluto.

Secondo la ricostruzione dei giudici di secondo grado, ove i crediti fossero rimasti nel patrimonio della debitrice, la percentuale di soddisfazione dei privilegiati sarebbe stata infatti maggiore rispetto a quella realizzata in seguito alla contestata operazione, con ciò evidenziandosi la configurabilità di un possibile pagamento anomalo e preferenziale in prossimità della crisi e, di conseguenza, un'alterazione degli esiti dello scenario concordatario dell'alternativa liquidatoria.

Così, valorizzando l'orientamento maggioritario in materia di atti in frode, la Corte milanese ha ribadito

che a essi sono riconducibili tutte quelle condotte connotate da incompletezza informativa o comunque poste in essere in violazione del principio di trasparenza e completezza, valori che – anche nel concordato semplificato – vincolano la debitrice in modo stringente. Il collegio ha respinto l'argomento del reclamante, secondo cui l'operazione avrebbe in realtà comportato un beneficio per la massa dei creditori, ilberando la società dal rischio d'insolvenza dei debitori ceduti, sotto il profilo dell'adeguatezza del corredo informativo. Sarebbe stato onere della reclamante – hanno osservato i giudici dell'appello – dimostrare l'asserita convenienza dell'operazione, illustrando il grado di rischio di realizzazione dei crediti ceduti. Ciò in quanto

nel concordato semplificato, ogni atto compiuto in prossimità della domanda, specie quando diretto a soddisfare integralmente un creditore chirografario, deve essere rappresentato nella sua genesi e nelle sue finalità, anche in termini di eventuali azioni (revocatorie di responsabilità) esperibili in caso di liquidazione giudiziale. La mancata illustrazione di quale sarebbe stato lo scenario in cui si sarebbe collocata l'operazione di cessione pro soluto nella liquidazione giudiziale (revocabilità, inefficacia, eccetera), ha fatto propendere la Corte di merito per l'opacità dell'operazione conclusa con il factor e per la potenziale decettività della proposta concordataria ai fini di quanto previsto dall'articolo 106, CdI.

Il concordato semplificato si conferma, pertanto, tra le procedure concorsuali ad alta intensità informativa, nelle quali la violazione del rigoroso onere di disclosure ben può integrare un atto in frode e condurre, di conseguenza, all'apertura della liquidazione giudiziale.

La corte d'Appello di Milano sulla modifica di una cessione di crediti da pro soluto a pro solvendo



Condotte trasparenti. La procedura semplificata non consente doppi fine

ORDINANZA DELLA CASSAZIONE

Prove certe per i piani di rientro

Piani di rientro, prove circostanziate di uscita dalla crisi. Il creditore non può limitarsi a contestare le presunzioni del giudice di merito, deve indicare specifici elementi positivi. È l'ordinanza della Cassazione Civile, I sezione, del 2 gennaio 2026, n. 101, a tornare sulla revocatoria fallimentare ex articolo 67

della legge fallimentare, ma con indicazioni che parlano alla pratica quotidiana di imprese e creditori.

Angela Petrosillo

NT-FISC
La versione integrale dell'articolo è su ntpluslavoro.it/sole24ore.com

effetto retroattivo, anche ai fini della messa in mora.
di Marco Tesoro
La versione integrale dell'articolo su: ntpluslavoro.it/sole24ore.com

L'attestatore deve effettuare controlli scrupolosi

Piani di risanamento

Nessuna retribuzione se riproduce valutazioni altrui senza fare verifiche

Nella veste di garante «silenzioso» dell'adempimento dei piani di risanamento l'attestatore deve assicurare il rispetto dei capitali inidonei al funzionamento delle procedure concorsuali. Ha un ruolo di hub tra diversi soggetti (advisor, periti, avvocati, organi di controllo) che entrano in gioco nella crisi d'impresa. Fino a che punto il professionista può limitarsi a prendere atto delle valutazioni altrui – come se svolgesse una mera attività di validazione per relazione – senza rispondere personalmente?

Con una recente pronuncia, il Tribunale di Itri (decreto 27 ottobre 2025) ha deciso sul ricorso in opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo della debitrice, nel cui ambito il credito preteso dall'attestatore come compensato per la relazione di asseverazione della proposta di concordato, poi dichiarata inammissibile, era stato, su proposta del curatore, integralmente escluso (si veda «Il Sole 24 Ore» del 15 febbraio). Quest'ultima, eccependo l'adempimento del professionista, aveva motivato la richiesta di non ammissione alla luce dell'eccessiva stima di valore degli immobili dell'iter e dell'omesso espletamento dello stress test rispetto al possibile dilatarsi dell'orizzonte temporale di attuazione del piano di liquidazione (si veda «Il Sole 24 Ore» del 12 febbraio). I giudici hanno premesso che nelle prestazioni di facere professionale, come quella dell'attestatore, la corretta esecuzione del compito non garantisce il raggiungimento del risultato sperato che, anche a fronte di esatto adempimento, potrebbe mancare. Però, l'ammissione del credito del professionista va esclusa quando sia accertata l'inutilità dell'attività svolta, cosa che ancor più si riscontra ove la negligenza dell'attestatore abbia causato l'inammissibilità dell'istanza concordataria.

Il collegio ha chiarito che l'attestazione non deve ridursi a una verifica formale delle valutazioni altrui ma implica un dovere autonomo di controllo sulla veridicità dei dati e la fattibilità del piano per consentire ai creditori l'espressione di un voto informato. Nel caso in esame, il perito incaricato dalla debitrice, di riflesso, l'attestatore – il cui giudizio ha calcolato la relazione dell'esperto – hanno omesso di considerare che una porzione significativa della superficie di vendita degli immobili fosse sprovvista di autorizzazione commerciale e che, in base agli elementi disponibili, doveva escludersi la concedibilità anche in futuro.

Ne deriva che, per i giudici, l'accertamento di errori giuridici – come quelli del perito – deve essere oggetto di un autonomo accertamento dell'attestatore, che non può limitarsi – come in questo caso – ad addebitare la responsabilità al primo. Inoltre, la relazione di asseverazione è redatta due giorni dopo l'interferimento dell'incarico, per cui la velocità nello svolgimento dello stesso è stata valutata a conferma della gravità dell'adempimento. In un periodo così breve, non sarebbe stato possibile fare le verifiche richieste dalla complessità del caso, se non assumendosi il rischio di agire con negligenza.

Il collegio ha rigettato l'opposizione, rimarcando come l'individuazione del perimetro e della natura della prestazione, nonché la prova dell'attività professionale svolta e lo svolgimento di un controllo autonomo e sostanziale sulle informazioni oggetto di attestazione, siano essenziali per l'accoglimento dell'istanza di ammissione al passivo.

Norme&Tributi Plus da oggi l'informazione professionale sempre a portata di mano!

- Rimani sempre aggiornato
- Ricevi notifiche in app in tempo reale
- Personalizza i contenuti di tuo interesse



Scarica subito la nuova app!



Il Sole
24 ORE